



[art. 4 c. 3 | Regolamento Generale Previdenza 2012]

COS'È

La nuova norma prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni - anche non continuativi - nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.

Pertanto già nel 2014, chi prevede di conseguire un reddito professionale inferiore a 15.690 euro può non versare il contributo soggettivo minimo (€ 2.275) e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2015, dopo la presentazione della dichiarazione on line.

Nel corso dell'anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all'estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.

Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell'anno in corso).

I REQUISITI

1. essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
2. non essere pensionando o pensionato;
3. non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
4. non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

LA DOMANDA

Per l'anno in corso la deroga deve essere richiesta, **entro e non oltre il 31 maggio**, esclusivamente in via telematica tramite l'applicativo disponibile nell'area riservata di **Inarcassa On Line** al menù "**Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo**".

Nota bene

Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la **rateizzazione bimestrale dei contributi minimi 2014**. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l'importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre.

La domanda può essere annullata **entro e non oltre il 30 giugno**, esclusivamente in via telematica, sempre dall'applicativo su **Inarcassa On Line**.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Se l'ammontare del reddito professionale che verrà inserito nella dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2015 per il 2014), **sarà inferiore a € 15.690**, verrà generato un MAV per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31/12/15.

Qualora invece il reddito professionale dichiarato si rivelasse **uguale o superiore a € 15.690**, verrà generato un MAV con scadenza 31/12/15 di importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto di € 2.275 e decorrenti dalle due scadenze ordinarie (**integrazione obbligatoria**).

GLI EFFETTI

La deroga **determina la diminuzione dell'anzianità contributiva** utile alla pensione che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l'annualità interessata.

*Ad esempio a fronte di un reddito di 5.000 euro dichiarato per il 2014, il contributo soggettivo dovuto sarà $5.000 * 14,50\% = 725$ euro, per cui l'anzianità sarà pari a 117 giorni anziché 365. $[(725/2.275) * 365 \text{ gg.}]$*

Si potrà **integrare gli importi** non versati entro i cinque anni successivi e assicurarsi così l'anzianità previdenziale intera (**integrazione volontaria**).

Ad esempio il riscatto della deroga 2014, di n. 248 giorni, sarà possibile entro il 31/12/2020.